



TRIBUNALE DI FERMO

Fallimento: BOTTONI & MODA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Curatore: avv. SABINA SAGRIPANTI

Il Tribunale di Fermo, composto dai magistrati:

Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente rel.

Dott.ssa Mila Bondi Ciutti Giudice

Dott.ssa Chiara Di Gerio Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente:

DECRETO

su istanza del curatore Avv. Sabrina Sagripanti, proposta in data odierna e diretta ad ottenere la chiusura del fallimento BOTTONI & MODA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE per insufficienza dell'attivo fallimentare.

Esaminata la documentazione;

ritenuto che, ricorrendo la condizione anzidetta, non essendo stato realizzato attivo, né essendovi cespiti liquidabili o azioni recuperatorie, risarcitorie o revocatorie da esercitare convenientemente, a norma dell'art.118 n.4 L.F. si deve dichiarare la chiusura del fallimento;

rilevato in particolare che non è stato realizzato alcun attivo, in conseguenza di quanto avvenuto nel caso di specie, essendo stata la società BOTTONI & MODA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE *in bonis* sottoposta a provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 12 sexies D.L. n. 306/2012 convertito con Legge 356/92 ed ex art. 240 bis c.p., in forza di provvedimento del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Ancona in data 17/9/2020, emesso nel procedimento penale RGGIP N. 257/2018, che ha disposto il sequestro di tutti i beni, aziende e quote di varie società facenti capo ad un unico soggetto indagato, fra le quali risulta la stessa Bottoni e Moda S.r.l., e nel contempo nominato tre Amministratori Giudiziari;

rilevato altresì che in forza del detto provvedimento sono stati infatti sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione quote societarie, beni mobili e immobili delle stesse, somme di denaro, titoli e beni presenti in cassette di sicurezza, conto depositi e simili, intestati o comunque riconducibili,



fra altre, alla società detta, poi fallita, e che, trattandosi di sequestro avente ad oggetto la totalità delle partecipazioni sociali, ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011, la misura ablativa si estende di diritto a tutti i beni dell'azienda;

considerato peraltro che l'art. 63 del *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* (D. lgs. 06/09/2011, n. 159, come modificato dall'art. 22 legge 17/10/2017, n. 161), che regola l'ipotesi del fallimento dichiarato successivamente al sequestro, prevede al comma 4 che *“Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.”* ed al comma 6 che: *“Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”*;

ritenuto che – diversamente da quanto sostenuto dal curatore nell'istanza di chiusura - nella specie non si applica la disposizione di cui all'art. 63, comma 6, Codice antimafia, atteso che gli unici beni che avrebbero potuto essere acquisiti all'attivo del fallimento, ne sono stati esclusi in forza della sopra richiamata disposizione di cui all'art. 63 co. 4, dello stesso Codice, tanto che non vi è massa attiva del fallimento, essendo pertanto lo stesso fallimento privo di attivo per tale esclusiva ragione;

ritenuto conclusivamente che nel caso di specie, in cui il fallimento è privo di attivo in ragione di quanto sopra detto, la chiusura va disposta ex art. 118 n. 4 L.F., con esenzione del curatore dall'obbligo di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, come prescritto dall'art. 118, comma 2, L.F., stante la pendenza del procedimento penale sopra citato, come dichiarata dal curatore;

P.Q.M.

visti gli artt. 118 n. 4 e 119 L.F.

DICHIARA



la chiusura, per insufficienza dell'attivo, del fallimento BOTTONI & MODA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, dichiarato con sentenza del n. 6/2022 del 20/06/2022.

Manda alla Cancelleria per l'espletamento delle formalità di cui all'art.17 L.F.

Fermo, 10 agosto 2026

Il Presidente est.

Sara Marzialetti

